

Ordinanza sull'energia (OEn)

Avamprogetto del 17 novembre 2014

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'energia è modificata come segue:

Art. 3m cpv. 3 lett. b Convenzione sugli obiettivi

³ La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile compreso nella convenzione stessa un obiettivo di efficienza energetica. Si considera rispettata se:

- b. il consumatore finale investe almeno il 20 per cento dell'importo rimborsato entro tre anni dall'approvazione della domanda di rimborso secondo quanto stabilito dalla convenzione sugli obiettivi in ulteriori misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, la cui attuazione, senza considerare il rimborso del 20 per cento, non sarebbe efficiente sotto il profilo economico; e

Art. 3oquater Plusvalore lordo e costi dell'elettricità

¹ Il plusvalore lordo è il valore complessivo dei beni e servizi prodotti nel processo di fabbricazione e di fornitura, dedotte tutte le prestazioni preliminari. Gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari.

² I costi dell'elettricità sono i costi fatturati al consumatore finale per l'utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza supplemento e senza imposta sul valore aggiunto.

³ Fatti salvi i capoversi ^{3bis} e 5, il plusvalore lordo e i costi dell'elettricità del consumatore finale devono essere determinati sulla base del conto individuale dell'anno contabile completo sottoposto a revisione ordinaria.

^{3bis} Se più imprese svizzere o filiali di imprese estere dispongono di un conto di gruppo ai sensi degli articoli 963-963b del Codice delle obbligazioni² (CO) sottoposto a revisione ordinaria e limitato alla Svizzera, il conto di gruppo relativo all'anno contabile completo è determinante per il calcolo del plusvalore lordo e dei costi dell'elettricità.

⁴ Se, ai sensi dell'articolo 962 o 963b CO, vi è l'obbligo di allestire il conto in base a una norma contabile riconosciuta, il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base delle «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti» (Swiss GAAP

RU 1999 207

¹ RS 730.01

² RS 220

FER) della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti³ o sulla base di un'altra norma contabile riconosciuta conformemente all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 21 novembre 2012⁴ sulle norme contabili riconosciute.

⁵ Le imprese che non sottostanno agli obblighi di revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 CO possono calcolare il plusvalore lordo, in deroga ai capoversi 3 e 4, sulla base delle dichiarazioni per l'imposta sul valore aggiunto dell'anno contabile completo. In questo caso non è necessaria un'attestazione da parte di un perito revisore autorizzato ai sensi dell'articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005⁵ sui revisori.

Art. 30quinquies cpv. 1

¹ L'UFE decide in merito al diritto al rimborso di un consumatore finale sulla base della domanda di rimborso nonché del rapporto che fornisce le informazioni per stabilire il rispetto della convenzione sugli obiettivi.

Art. 30sexies Rimborso

¹ Se l'UFE approva la domanda di rimborso, entro due mesi dall'approvazione l'importo da rimborsare è versato al consumatore finale, tenuto conto di eventuali importi versati in virtù del capoverso 2. In caso di rimborso parziale del supplemento, l'ammontare è calcolato secondo quanto stabilito nell'appendice 5. Sugli importi da rimborsare non sono calcolati interessi.

² Su richiesta del consumatore finale, il supplemento versato può essere rimborsato trimestralmente a titolo di acconto sull'importo definitivo del rimborso. Il rimborso trimestrale si determina di volta in volta in base al rapporto fra i costi dell'elettricità e il plusvalore lordo del precedente anno contabile completo, nonché in base al supplemento versato nel corrispondente trimestre completo.

³ Per ogni trimestre completo per il quale intende chiedere il rimborso trimestrale, il consumatore finale deve presentare una richiesta all'UFE. In tale richiesta devono essere forniti le informazioni e i documenti seguenti:

- a. la prova del plusvalore lordo del precedente anno contabile completo;
- b. la prova dei costi dell'elettricità del precedente anno contabile completo;
- c. la prova della quantità di energia elettrica acquistata nel trimestre corrispondente e del relativo supplemento versato.

⁴ Se dall'esame della domanda di rimborso risulta una differenza fra il rimborso cui ha effettivamente diritto il consumatore finale e gli importi versati per l'anno contabile corrispondente, è versata la differenza o è chiesta la restituzione, a beneficio del Fondo di cui all'articolo 3k, dell'importo pagato in eccesso. Se non è raggiunto l'importo minimo di cui all'articolo 15b^{bis} capoverso 2 lettera c della legge, l'UFE

³ www.fer.ch

⁴ RS 221.432

⁵ RS 221.302

chiede la restituzione, a beneficio del Fondo di cui all'articolo 3k, di tutti gli importi versati a titolo di rimborso per l'anno contabile in questione. Non può esigere il versamento di alcun interesse.

Art. 30^{septies}

Se il consumatore finale non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi, l'UFE chiede la restituzione, a beneficio del Fondo di cui all'articolo 3k, di tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione. Non può esigere il versamento di alcun interesse.

Art. 10 Abs. 1

¹ Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.22.

Art. 17d cpv. 1^{bis}, 2 e 4

^{1bis} Se la domanda è completa, l'autorità cantonale comunica senza indugio all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e alla società nazionale di rete:

- a. la data di presentazione della domanda;
- b. il nome del richiedente;
- c. il genere di misure di risanamento;
- d. i costi presumibilmente computabili;
- e. la presunta data di conclusione dell'attuazione delle misure;
- f. indicazioni in merito a eventuali previste richieste di pagamento per misure parzialmente concluse.

² L'autorità cantonale inoltra all'UFAM la domanda corredata del proprio parere. L'UFAM elabora, all'attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l'autorità cantonale relativa alla concessione e all'ammontare probabile dell'indennizzo. I criteri per la valutazione della domanda sono disciplinati nell'appendice 1.7 numeri 2 e 3.

⁴ Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, la società nazionale di rete elabora un piano di pagamento. I versamenti sono effettuati in base all'ordine di inoltro delle domande complete all'autorità cantonale.

II

¹ Le appendici 1.5 e 1.6 sono modificate secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunta l'appendice 2.22 secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 22 novembre 2006⁶ sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

Art. 11 lett. h

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- h. le attività di vigilanza riguardanti il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento.

Art. 14 cpv. 1 lett. d

¹ L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- d. le decisioni in relazione all'obbligo di trasporto per terzi.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.

... 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ RS 730.05

Appendice 1.5
(Art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

N. 6.5 lett. h

6.5 Tasso di remunerazione

- h. Per gli altri impianti di cogenerazione ai sensi del numero 6.3 lettera b, è accordato un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2,5 cent./kWh se lo sfruttamento esterno del calore supera le esigenze minime almeno del 20 per cento (rispetto alla produzione lorda di calore). Se per questo sfruttamento del calore è già stato rilasciato un attestato ai sensi della legislazione sul CO₂, il bonus di cogenerazione non può essere accordato.

Appendice 1.6
(Art. 17a e 17b)

Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici

N. 2.2 lett. d

2.2 Possono essere conteggiate come costi dei sondaggi e delle prove le voci seguenti:

- d. test sulle perforazioni di sondaggio;

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai trasformatori di potenza con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz e nelle applicazioni industriali.
- 1.2 Non si applica ai trasformatori di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) N. 548/2014⁷.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze relative alla fase 1 conformemente all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 548/2014⁸.
- 2.2 Dal 1° luglio 2021 devono essere soddisfatte anche le esigenze relative alla fase 2 conformemente all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 548/2014⁹.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi di cui al numero 1 sono misurati secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 548/2014¹⁰.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

⁷ Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione del 21 maggio 2014 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, GU L 152 del 22.05.2014, pag. 1.

⁸ Vedi nota al n. 1.2

⁹ Vedi nota al n. 1.2

¹⁰ Vedi nota al n. 1.2

- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, incluse le indicazioni necessarie ai sensi dell'articolo 7;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura d'omologazione energetica;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Indicazioni ed etichettatura

L'indicazione del grado di rendimento, dell'indice di efficienza energetica e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato 1 numero 3 del regolamento (UE) n. 548/2014¹¹.

7 Disposizione transitoria

- 7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.1 possono essere commercializzati non oltre il 30 giugno 2015 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2016.
- 7.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.2 possono essere commercializzati non oltre il 30 giugno 2021 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2022.

¹¹ Vedi nota al n. 1.2.